



REGOLAMENTO EBRTS
sperimentale per gli anni 2009 e 2010

1. Criteri per la fruizione della formazione di base resa dall'Ente (formazione di base - formazione obbligatoria).
 2. Criteri di contribuzione per la partecipazione a attività di formazione promosse da altri e approvate dall'ente (offerta formativa individuale a catalogo).
 3. Fondo di integrazione al reddito e criteri per l'erogazione dei contributi ai dipendenti.
 4. Norme transitorie e finali.
-
1. Criteri per la fruizione della formazione di base resa dall'Ente.
 - 1.1 Possono usufruire delle iniziative promosse e/o realizzate dall'Ente tutte le Imprese iscritte all'EBRTS anche di nuova costituzione che si trovano in regola con i versamenti sia dei contributi di assistenza contrattuale (QAC) sia dei contributi dovuti all'EBRTS.
 - 1.2 Per accedere alle iniziative formative dall'Ente, le Imprese di vecchia costituzione (con iscrizione all'INPS da almeno tre anni), devono dimostrare la regolarità dei versamenti degli ultimi 36 mesi per tutti i lavoratori iscritti nel libro paga.
 - 1.3 Le imprese con anzianità di iscrizione all'INPS al di sotto dei tre anni e le Imprese stagionali, fermo restando la regolarità dei versamenti, possono richiedere la formazione di base soltanto per quei lavoratori che dimostrino attraverso le ultime 12 buste paga di avere subito le ritenute sia di assistenza contrattuale che per contributi Ebrts. Per quei lavoratori che non possiedono i requisiti sopra indicati, le Imprese possono richiedere la formazione versando all'EBRTS (o al soggetto titolare dell'azione indicato dall'EBRTS) il 50% del costo netto procapite sostenuto dall'Ente per l'iniziativa cui l'Azienda ha aderito.
 - 1.4 *SOSPESO - Le Imprese che non si trovano in regola con i versamenti all'Ente possono sanare la loro posizione contributiva versando in un'unica soluzione l'intero importo dei contributi non pagati maggiorati del 3% a titolo di sanzione e dell'interesse legale in ragione di giorni di ritardo. La rateizzazione è consentita a richiesta della Azienda per importi superiori a € 2.582,28 e con un massimo di tre rate.*
 - 1.5 La formazione di base resa dall'Ente si articola in:
 - a) seminari di informazione e/o aggiornamento (formazione permanente)Tale attività verrà realizzata secondo le seguenti procedure organizzative:
 - fase a: raccolta delle proposte da parte dei Centri di Servizio e/o le Strutture Territoriali dei Soci (entro 30/08)
 - fase b: realizzazione del programma - catalogo generale - edizione preliminare (entro 30/09)
 - fase c: i Centri di Servizio e/o le strutture territoriali dei soci scelgono sul catalogo preliminare i seminari e fissano le date relative allo svolgimento degli stessi nel loro territorio di riferimento (entro 15/10)
 - fase d: diffusione del calendario, programma definitivo, tra i lavoratori e le imprese (dal 20/10 al 30/03)

90139 Palermo – Via della Libertà, 37/i – tel. 091/332766 – fax. 091/581549 – e mail info@ebrts.it



- fase e: raccolta delle prenotazioni presso i Centri di Servizio e/o gli uffici dell'Ente (dal 20/10)
- fase f: realizzazione/annullamento attività

In generale:

- 1) la raccolta delle proposte sarà effettuata tra le Società/Enti e/o Professionisti convenzionati con l'Ente, o promosse dai Centri di Servizio e strutture territoriali dei soci e in tal caso realizzate tramite Società/Enti e/o Professionisti convenzionati.
 - 2) Le proposte, se inserite nel calendario dell'Ente, saranno realizzate a carico dell'Ente. Per la definizione dei costi si fa riferimento alla delibera dell'Esecutivo
 - 3) Alla fine di ogni seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
 - 4) L'iniziativa, che raccolga meno di 25 iscritti, verrà annullata salvo diversa determinazione del Centro di Servizio che la ha promossa.
- b) formazione di base obbligatoria - corsi nelle materie oggetto della bilateralità (Sicurezza sui posti di lavoro - HACCP – Antincendio)

E' previsto lo svolgimento dei seguenti tipi di corsi:

- Corsi sulla Sicurezza sui posti di Lavoro per le varie tipologie di addetti
- Corsi sulla direttiva HACCP
- Corsi per alimentaristi con rilascio certificazione sostitutiva del libretto sanitario ai sensi del Decreto del 19/02/2007 e successive modifiche con Decreto del 31/05/2007
- Corsi Antincendio

Tali corsi sono rivolti ai Rappresentanti dei lavoratori, ai Titolari/Responsabili d'impresa e a tutto il personale.

I corsi di RSPP o RLSP (per la sicurezza), se organizzati dall'Ente sono gratuiti. In caso di partecipazione a corsi a pagamento organizzati o promossi da Società, Professionisti o Enti convenzionati con l'Ente, verrà concesso un VOUCHER DEL 100% CON UN LIMITE MASSIMO DI 550 € IVA COMPRESA (vedasi procedure per il voucher formativo mod. R4).

Alla fine di ogni corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

I corsi, non aziendali, saranno organizzati durante tutto l'anno e avranno inizio non appena si raggiungerà, su base provinciale, un numero di iscritti non inferiore a 10.

- c) A richiesta delle Associazioni datoriali o sindacali potranno essere realizzati appositi progetti e corsi nelle aree formative descritte nel punto B del presente regolamento.
- d) Su richiesta dei lavoratori o delle imprese o dei responsabili aziendali che hanno già seguito dei corsi sulla sicurezza sul lavoro, sulla direttiva HACCP o sull'Antincendio, possono essere organizzati dei corsi di aggiornamento annuale come previsto dalle stesse leggi, utilizzando l'apposito modulo di richiesta ed eventualmente segnalando il professionista o l'impresa convenzionati con l'EBRTS - allegato mod. R/2.

Per la copertura dei costi delle attività di cui ai punti B-C-D del presente articolo si procederà con i seguenti criteri:

- 1) prima richiesta di corsi - a carico dell'Ente
- 2) seconda e successive richieste di corsi - a carico dell'Ente al 50%, la rimanente quota a

90139 Palermo – Via della Libertà, 37/i – tel. 091/332766 – fax. 091/581549 – e mail info@ebrts.it



carico dell'Azienda da regolare direttamente con il Professionista o Società o Ente convenzionato.

Restano confermati i requisiti di cui ai commi da 1.1 e 1.4.

Per accedere a tali iniziative gli interessati devono fare pervenire il modello di prenotazione allegato sub R/1.

1.6 Corsi specialistici obbligatori:

Per le seguenti attività, se richieste all'ente e svolte da società o professionisti convenzionati, verrà riconosciuto un rimborso spese pari al 50% delle somme preventivamente concordate con le società ed i professionisti interessati.

Tali attività sono segnatamente:

o Corso per emergenza manovra a mano degli ascensori

o Corso di evacuazione antincendio rivolto a tutto il personale.

Per le attività di cui al presente punto, si applicheranno le articolazioni di copertura dei costi, come previsto per i punti B-C-D del presente articolo e quindi la seconda e/o successiva richiesta sarà coperta dall'Ente al 25% dei costi, lasciando il resto a carico dell'impresa.

1.7 Poichè con le modifiche alla normativa sulla sicurezza sul lavoro i crediti formativi permanenti rimangono in carico al lavoratore interessato, nel caso di richieste individuali di formazione per dipendenti non formati e ove non sia possibile il raggiungimento di un numero minimo di 8 e massimo di 15 per una gestione d'aula, varranno le seguenti previsioni.

L'Ente erogherà un voucher formativo pari al 50% dei costi della formazione che si possono sintetizzare nelle somme massime ad allievo:

- modulo a) 400 €iva compresa
- modulo b) 300 €iva compresa
- modulo c) 550 €iva compresa

2. Voucher formativo: (Criteri di contribuzione per la partecipazione ad attività di formazione promosse da altri e approvate dall'Ente).

Per alcune attività formative, realizzate da soggetti diversi dell'Ente, e non a finanziamento pubblico, se le stesse sono state ammesse al calendario delle attività formative dell'Ente dal Comitato Esecutivo, ovvero proposte tramite i Centri di Servizio Provinciali dell'Ente, è prevista l'erogazione di un "assegno di studio" al lavoratore o alla Azienda in regola con i versamenti all'Ente Bilaterale.

Tale assegno sarà erogato tenendo conto dei seguenti criteri:

- 2.1 Per ogni singolo partecipante verrà riconosciuto un "assegno di studio" pari al 30% del costo, salvo diversa indicazione del Comitato Esecutivo.
- 2.2 Per avere diritto all'erogazione dell'assegno, il lavoratore o l'impresa dovranno essere in regola con i versamenti all'Ente, come previsti dal punto 1.1 a 1.4 del presente regolamento.
- 2.3 L'erogazione dell'assegno è ripetibile ad anni alterni e non potrà essere concesso ad oltre il 10% dei dipendenti della stessa impresa.
- 2.4 Nell'ambito delle risorse dell'ente destinate alla formazione, verrà stabilito il fondo per

90139 Palermo – Via della Libertà, 37/i – tel. 091/332766 – fax. 091/581549 – e mail info@ebrts.it



l'erogazione degli "assegni di studio".

- 2.5 Le istanze dei lavoratori e/o delle imprese dovranno pervenire all'Ente e saranno esaminate ed accolte con il criterio dell'ordine cronologico sino ad esaurimento dei fondi destinati a tale attività nell'anno di richiesta.
- 2.6 Eventuali richieste non accolte per mancanza di fondi, saranno considerate l'anno successivo con diritto di priorità.
- 2.7 Per attivare le procedure di cui al presente titolo occorre utilizzare l'allegato mod. R/3.
- 2.8 Per avere il rimborso dell' "assegno di studio", gli interessati o le imprese dovranno seguire le procedure di cui all'allegato mod. R/4.

3. Integrazione al reddito:

Fondo di integrazione al reddito o assegno di studio e criteri per l'erogazione dei contributi ai dipendenti.

- 3.1. E' istituito presso l'Ente Bilaterale il Fondo Integrazione al Reddito, come previsto dal vigente CCNL. Il fondo sarà determinato anno per anno dalla Assemblea Ordinaria e non potrà essere superiore al 30% dell'entrate dell'Ente. Il Fondo sarà articolato, quanto al 60% a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, mentre la restante parte a favore dei lavoratori assunti con contratto a termine.
- 3.2. L'Importo per contributo da erogarsi ad ogni singolo lavoratore non potrà superare la somma di € mensili per ogni 12 mesi di ritenute subite e con un massimo erogabile pari a 3 mensilità.
- 3.3. Hanno diritto ai contributi del fondo i lavoratori coinvolti da processi di ristrutturazione aziendale, di crisi del turismo ecc, i cui accordi siano stipulati ai sensi del vigente contratto di lavoro o della legge dalle Organizzazioni socie dell'Ente. Fermo restando la regolarità dei versamenti da parte della Azienda di cui ai punti 1-1 e 1-3, si precisa che per fruire di tale attività dell'Ente non è possibile utilizzare le previsioni di cui al punto 1.4.
- 3.4. Per le imprese stagionali e per le imprese di nuova costituzione con iscrizione all'INPS al di sotto dei tre anni, i contributi verranno erogati in rapporto al numero dei mesi delle ritenute subite come risulta dalle buste paghe. In tal caso i lavoratori potranno fare "valere" altri versamenti effettuati all'Ente per precedenti rapporti di lavoro.

A seguito della sottoscrizione della convenzione con l'INPS ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 Maggio 2009 – Documento n. 46441 – Applicativo dell'art. 9, comma 3, della Legge 28 Gennaio 2009, n. 2., tali somme saranno utilizzate a tal fine per i periodi di sospensione.

- 3.5. Copia degli Accordi Aziendali sarà trasmessa all'EBRTS a cura delle parti che lo hanno sottoscritto tramite Centri di Servizio costituiti, che dovranno esprimersi entro 20 giorni.
- 3.6. Le somme saranno corrisposte per un periodo massimo di **tre** mesi (pari a 6 anni di versamenti all'EBRTS), mentre per i lavoratori stagionali, in caso di crisi aziendale, l'erogazione del contributo sarà rapportata ai dodicesimi di versamento EBRTS e QAC.



- 3.7. L'esecutivo dell'EBRTS potrà prevedere l'erogazione di interventi a carico del fondo-sezione stagionali - come supporto ad iniziative che prevedano l'allungamento della stagionalità ed abbiano i requisiti di cui all'art. 11 del CCNL del 1994 (utilizzo degli Impianti) e successive modifiche ed integrazioni anche sulla base di richieste dei Centri di Servizio Provinciali dell'Ente.
 - 3.8. Gli assegni di integrazione al reddito o assegno di studio non potranno essere concessi alle stesse imprese ed ai loro lavoratori dipendenti per oltre due volte nel quinquennio di riferimento, calcolato dalla prima erogazione.
 - 3.9. Per avere diritto alla integrazione i lavoratori dovranno partecipare ad almeno il 75% delle attività di riqualificazione promosse dall'ente e fissate in minimo 40 ore mensili a fronte della erogazione, salvo altra delibera adottata dall'Esecutivo.
 - 3.10. Le istanze, che dovranno pervenire all'Ente in uno alla copia dell'accordo aziendale ed al parere dei Centri di Servizio, saranno accolte con il criterio dell'ordine cronologico e fino ad esaurimento dei fondi disponibili nell'anno di richiesta.
 - 3.11. Per eventuali richieste "non accolte" per mancanza di fondi, l'Esecutivo potrà deliberare variazioni di bilancio, riduzione di altre attività ecc. e se non sarà possibile comunque accoglierle, le stesse saranno considerate l'anno successivo con diritto di priorità. Ove le Imprese dovessero concordare di anticipare tali somme, l'Ente provvederà al rimborso.
 - 3.12. Concordato il piano di formazione, i lavoratori interessati dovranno inoltrare richiesta all'Ente con le procedure di cui al modello R/5.
 - 3.13. Per i Lavoratori stagionali, le situazioni di cui sopra dovranno risultare dal confronto della stagionalità storica ed effettiva delle aziende e manifestarsi all'interno del periodo della stessa stagionalità come risulta dai libri paga.
4. Norme transitorie e finali.
- 4.1. Il presente regolamento opererà in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010. In presenza di situazioni particolari la Presidenza potrà proporre all'Esecutivo delle modifiche dello stesso o delle variazioni alle poste di Bilancio dell'Ente.

COMUNICAZIONE DA INVIARE ALL'ENTE:

Entro il 31 Luglio ed il 28 Febbraio di ogni anno i Datori di lavoro sono tenuti ad inviare all'Ente Bilaterale Regionale Turismo Siciliano il riepilogo, distinto per mese, delle quote versate e dell'elenco dei dipendenti cui si riferisco nel semestre precedente utilizzando a tal fine moduli che saranno messi a disposizione dall'Ente Bilaterale - mod. R/6 e mod. R/7.

Allo scopo di venire incontro agli studi di consulenza, o ad imprese con centri contabili di elaborazione paghe, è possibile inviare all'Ente Bilaterale le informazioni richieste su modelli diversi da quelli predisposti dall'Ente stesso purchè contenenti i seguenti dati:

1. Identificativi dell'Azienda (ragione sociale, nome commerciale, n. iscrizione INPS);
2. Nome e cognome dei dipendenti e n. giornate lavorate e livello di inquadramento;
3. Importo delle ritenute effettuate per EBRTS e QAC distinte tra quelle a carico del Lavoratore e quelle a carico del Datore di lavoro.

90139 Palermo – Via della Libertà, 37/i – tel. 091/332766 – fax. 091/581549 – e mail info@ebrts.it



Il riepilogo e gli elenchi dovranno essere sottoscritti dal datore di lavoro il quale è responsabile delle omissioni e delle inesattezze contenute negli elenchi e nel riepilogo.

Altre comunicazioni da inviare all'Ente che svolge anche i compiti dei centri di servizio (secondo le indicazioni dei CCNL vigenti):

1. Contratti a termine (ex art. 62 comma 6 e 7);
2. Contratti extra e di surroga (ex art. 61 comma 6).

Al fine di semplificare tali adempimenti le imprese possono inviare copia dei contratti o delle comunicazioni effettuate agli Uffici di collocamento, oppure "delegare" l'Ente Bilaterale a raccogliere tali informazioni presso gli uffici pubblici preposti. Inoltre dovranno essere inviati all'Ente copia dei contratti integrativi aziendali o territoriali.

NOTA GENERALE:

I lavoratori che intendano avvalersi delle iniziative promosse dall'EBRTS, sono tenuti a comprovare l'avvenuta trattenuta delle quote di propria competenza mediante l'esibizione del foglio paga.

•